APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UNA PARTE, E LO STATO D'ISRAELE, DALL'ALTRA, CON ALLEGATO E PROTOCOLLI, FIRMATO A BRUXELLES L'11 MAGGIO 1975

Art. 2 (Approvazione)

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 28 dell'accordo stesso.

Versione in vigore dal 8 maggio 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, con allegato e protocolli, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975
Estremi	Legge 12 marzo 1977, n. 139
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-fra-gli-stati-membri-della/approvazione-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it